



COMUNE DI MONTESCUDAIO

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 28 novembre 2020

OGGETTO: : Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).

Il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre dell'anno 2020, alle ore 17:30 si é riunito, a seguito di convocazione del Sindaco, il Consiglio comunale in sessione straordinaria e in prima convocazione in video conferenza tramite la piattaforma Meet ai sensi decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia") pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020

Presiede il sindaco, dott.ssa Simona Fedeli, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, D. lgs. 267/2000) il segretario comunale, dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso.

Dall'appello nominale, dei Consiglieri comunali risultano presenti (P) e assenti (A) i signori:

FEDELI Simona - SINDACO P					
1	LANDI Fabrizio	P	6	BANDACCHERI Simone	P
2	SANDRI Sabina	P	7	BIBBIANI Serena	P
3	MONTAGNANI Enzo	P	8	SARTI Andrea	P
4	FEDELI Enrico	P	9	LORENZINI Cristina	P
5	PIO Luca	P	10	SALVI Enrico	P

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco annuncia l'argomento invitando il Responsabile dell'Area Finanziaria all'illustrazione dell'oggetto.

Il Responsabile Dott. Agostini illustra i contenuti delle variazioni soffermandosi su quelle più consistenti.

Interviene il Consigliere Sarti che, nel chiedere spiegazioni in merito all'applicazione dell'avanzo ritiene che la spesa per il rinnovamento degli strumenti informatici dell'Ente sia una spesa superflua in relazione alle motivazioni che sostengono la spesa stessa.

Il Sindaco ricorda che l'obbligo del lavoro agile è un obbligo di legge e che i dipendenti per poterlo svolgere devono essere dotati degli strumenti idonei. Precisa che l'Amministrazione oltre al rispetto delle norme tiene molto alla salute dei propri dipendenti. Inoltre circa gli altri investimenti precisa che riguardano interventi molto attesi dalla popolazione (marciapiedi, riqualificazione del Boschetto e interventi di manutenzione sulla Scuola).

Interviene l'Assessore Landi che in merito agli interventi sulla manutenzione del verde pubblico illustra le indicazioni date all'Ufficio Tecnico in merito.

Il Consigliere Sarti chiede spiegazioni sull'importo del progetto di riqualificazione del Boschetto.

Il Sindaco nel rispondere conferma l'importanza dell'intervento e la congruità della somma messa a disposizione per la gara.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n. 11 del 30/04/2020 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022;
- con Deliberazione del C.C. n. 12 del 30/04/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Atteso inoltre che:

- con deliberazione della G.C. n 37 del 11/06/2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, ai fini della formazione del conto del bilancio dell'esercizio 2019 (art. 228, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.) e, contestualmente, è stata disposta la prima variazione alle previsioni di competenza del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Ricordato infine che con deliberazione del C.C n. 17 del 08/07/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019,

Che il risultato di amministrazione 2019 ammonta a complessivi € 1.714.267,42 e risulta così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	1.714.267,42
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	1.022.959,95
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	7.000,00
Fondo contenzioso	10448,78
Altri accantonamenti	1.200,00
Totale parte accantonata (B)	1.022.208,73
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	100.289,56
Vincoli derivanti da trasferimenti	250.725,38
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	1.849,92
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	352.864,86
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	473.300,97
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-134.107,14
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare	

Considerato che il disavanzo generato è così sintetizzabile:

- € 76.157,46 da riaccertamento straordinario dei residui per le quali si confermano le modalità di ripiano del disavanzo di cui al D.L. 32 aprile 2015 (€ 10.037,40 annua per 30 anni)
- € 57.949,68 di disavanzo ordinario di cui,
 - € 27.583,25 dalla applicazione del c.d. “metodo ordinario” di determinazione del FCDE alla copertura del quale si provvederà con successivo e separato atto ai sensi e per gli art. 39 quater della legge 28 febbraio 2020 n. 8;
 - € 30.366,43 secondo le modalità definite dal TUEL ai sensi dell’art. 188

Richiamata la deliberazione di C.C. n 18 del 08/07/2020 ad oggetto: “RIPIANO DEL MAGGIOR DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2019 – DEFINIZIONE E MODALITA’ DI RECUPERO” con la quale vengono disciplinate le modalità di recupero del disavanzo;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio;

RILEVATO che il comma 8 del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

RICHIAMATO l’art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo “è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti

locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione" ed inoltre che il controllo "implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni";

RICHIAMATO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.";

RICHIAMATO il capo VII del Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 5 del 30.01.2018, concernente il mantenimento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e in particolare l'art. 29 dello stesso Regolamento che prevede tra l'altro:

1. Entro il 31 luglio l'organo consiliare provvede ad effettuare:

a) la ricognizione dello stato di attuazione delle missioni e dei programmi indicati nel documento unico di programmazione;

b) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari.

2. In tale sede il consiglio comunale dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; in caso di accertamento negativo adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

VISTO il Decreto legge 34/2020 convertito con L. 77 del 17.07.2020 che all'art. 106 comma 3-bis ha rinviato al 30 settembre la scadenza per gli adempimenti di cui all'art. 193 del D.Lgs.267/200;

RICHIAMATA la FAQ 41 con la quale la Commissione Arconet con fornisce chiarimenti in merito alla funzione della variazione di assestamento generale di bilancio, di cui all'art. 175, comma 8 del TUEL, da approvarsi entro il 31 luglio 2020, a seguito del rinvio della verifica degli equilibri al 30 settembre 2020.

“Di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”

Richiamata la deliberazione di C.C. n.26 del 31/07/2020 ad oggetto: ART. 175 COMMA 8 DEL TUEL - ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO

Considerato che alla luce della nuova emergenza epidemiologica da Covid 19 ed all’inserimento della Regione Toscana in zona “rossa” come zona ad alto rischio si ritiene opportuno procedere nuovamente ad una ulteriore verifica della condizione economica dell’Ente ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000

Dato atto che il Settore Contabilità ed entrate ha rimesso apposita nota mail del 22/10/2020 ai responsabili di servizio al fine di:

- predisporre la verifica generale delle entrate/spese di competenza;
- effettuare una verifica generale di tutte le previsioni di incasso/pagamento al fine di mantenere l’equilibrio di cassa per l’esercizio 2020 (ex art. 162, co. 6, del Tuel);
- rappresentare la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione 2020 – 2022;

Dato atto che la presente deliberazione, compresa la variazione al Bilancio 2020/2022, è caratterizzata dalla ricognizione di cui sopra, conservata agli atti d’ufficio;

Che a seguito delle variazioni di bilancio in oggetto, la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non risulta da adeguare;

Considerato che:

- con la presente variazione è effettuata la verifica generale delle voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
- l’Ente, durante il corrente esercizio, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 né all’utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione, e non si trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti cui deve fare fronte, presentando un saldo di cassa alla data del di stesura della presente deliberazione € 1.973.879,32
- l’Ente, durante il corrente esercizio, non ha effettuato e non prevede di effettuare accensione di mutui, prestiti o aperture di credito, e sta altresì provvedendo al regolare ammortamento dei mutui e prestiti precedentemente contratti
- sulla base di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del D. L. 104/2020, l’Ente dovrà certificare entro il 30/04/2021 la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19 al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato;
- l'emergenza epidemiologica è tuttora in corso ed il Decreto di Legge del Bilancio 2021, nella bozza diffusa dalla stampa, tiene conto del protrarsi delle conseguenze finanziarie della pandemia per gli Enti Locali;

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere ad un significativo accantonamento di risorse in un fondo denominato "Fondo emergenza Covid-19", allo scopo di disporre nell'immediato e prossimo futuro delle risorse necessarie per la prosecuzione dell'emergenza e/o di eventuali

restituzioni di risorse dallo Stato

Evidenziato in particolare che, in relazione a quanto esposto nell'allegato "A" per l'anno 2020 (e, dove specificato, per gli anni 2021 e 2022) si procede con il presente atto:

- alla ridefinizione delle previsioni dei proventi da sanzioni del codice della strada e di alcune poste minori di entrata corrente sulla base delle comunicazioni e/o stime dei servizi interessati;
- all'adeguamento di alcune poste di entrata rispetto ai presumibili introiti e di entrate vincolate e al relativo utilizzo;
- all'incremento del contributo statale "Fondo funzioni fondamentali" di cui all'art. 106, comma 1 del D.L. 34/2020 relativo all'emergenza COVID al livello fino ad oggi accertato, oltre alla stima prudenziale del prevedibile saldo per l'integrazione apportata dall'art. 39, comma 1 del D.L. 104/2020;
- ad alcune integrazioni della dotazione di capitoli di spesa sulla base delle esigenze formulate dai servizi comunali e, contestualmente, alla riduzione di diversi stanziamenti eccedenti di parte corrente;
- alla riallocazione, a parità di importo, di spese di personale e relativa IRAP su diversi capitoli;
- alla ricostituzione del fondo di riserva utilizzato a seguito di prelievo di cui alla delibera di Giunta comunale n. 72/2020;
- al definitivo adeguamento della quota capitale dei mutui a seguito del perfezionamento delle operazioni di negoziazione nell'anno 2020;
- all'applicazione di alcune poste di avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti;

Visto l'art. 897 della legge 30/12/2018 n. 145 che testualmente recita: *Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione*

Considerato che il limite che l'Ente è soggetto a rispettare risulta essere il seguente:

Risultato amministrazione al 31/12/2019	+ 1.714.267,42 €
fcde	- 1.022.959,95 €
disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bdp	-20.700,00 €
Limite utilizzo Avanzo	670.607,47 €

DATO ATTO che con la presente variazione l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 viene applicato al bilancio di previsione 2020 per complessivi € 305.000,00 ed è così distinto:

Fondi destinati agli investimenti	305.000,00
Fondi vincolati da leggi e principi contabili	
Avanzo applicato	305.000,00

Nel dettaglio, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 negli importi e con le destinazioni seguenti:

- Per € 200.000,00 per opere sulla sicurezza urbana
- Per € 80.000 per una modifica di implementazione relativamente alla struttura e impianti quali varianti migliorative che non alterano in maniera sostanziale il progetto dell'area a parco pubblico "il Boschetto"
- Per € 25.000 per opere di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011:

- "[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti [...];
- "[...] per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità [...] nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.";
- "non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.";
- in sede di assestamento e di salvaguardia è verificata la congruità del FCDDE e "fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione 2020-2022 prevede gli stanziamenti del "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" (FCDDE);
- detti stanziamenti sono adeguati con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 3.3 e all'esempio 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- risulta adeguato il FCDDE accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019, tenuto anche conto che, nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui attivi;

VISTA nel dettaglio la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, riepilogata nel prospetto allegati "A", parte integrante e sostanziale, riportanti rispettivamente le variazioni relative a ciascun esercizio del triennio;

VALUTATO opportuno, sulla base delle risultanze del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 nonché tenendo conto della normativa, degli eventi e delle esigenze sopravvenute nel corso della gestione, approvare l'assestamento di bilancio del corrente esercizio dando contestualmente atto della ricostituzione degli equilibri generali ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con la presente variazione si intende coerentemente modificato con il Documento unico di programmazione 2020-2022;

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi 819-826, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), concernenti il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- la Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti locali;

DATO ATTO infine che:

- la presente deliberazione viene assunta anche con funzione di controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, in sede di salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio;
- a seguito della presente variazione sussistono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 30.01.2018;

Con voti sette favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge, un astenuto (Sandri) e tre contrari (Sarti, Lorenzini, Salvi),

DELIBERA

- 1) di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate **nell'allegato A)** dando atto che la stessa non è un'operazione contabile utile a ripristinare gli equilibri ma ha semplicemente la funzione di adeguare gli stanziamenti iniziali agli attuali fabbisogni di spesa.

- 2) di accertare ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed allegata alla presente come allegato B) ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 3) di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza, onde consentire di dare attuazione a quanto in narrativa, con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott.ssa Fedeli Simona
(firmato digitalmente art. 21 DLgs 82/2005)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso
(firmato digitalmente art. 21 DLgs 82/2005)

Pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso
(firmato digitalmente art. 21 DLgs 82/2005)